

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Chiarimenti del Fisco sul sisma bonus potenziato***

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la [risoluzione 147/E di ieri](#), l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul cosiddetto **sisma bonus potenziato**. Trattasi dell'agevolazione che dà diritto a una detrazione dall'Irpef pari al 70%/80% delle spese sostenute per **lavori antisismici** che determinano il passaggio ad una/due **classe/i di rischio inferiore/i**, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro, **da ripartire in cinque quote annuali** di pari importo ([articolo 16, comma 1-quater del D.L. 63/2013](#)).

Nel caso analizzato, sullo stesso immobile, oltre all'adozione di misure antisismiche, sono realizzati anche lavori di **manutenzione straordinaria e ordinaria**, nonché di **riqualificazione energetica**.

I **quesiti** posti all'attenzione del Fisco sono ben tre. In particolare, l'istante chiede di sapere se:

1. la detrazione maggiorata del 70% ovvero dell'80% può essere fruita, a discrezione, in **dieci quote** annuali e non in cinque;
2. anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico, occorre tener conto del **carattere assorbente** dell'intervento di natura "superiore" rispetto a quello di natura "inferiore";
3. il **limite massimo di spesa** previsto per gli interventi di ristrutturazione (per il 2017 pari ad euro 96.000) sia riferibile anche agli interventi sostenuti sulla **medesima unità immobiliare** per misure antisismiche.

In ordine, le **risposte** fornite dall'Agenzia sono le seguenti:

1. la norma non prevede la possibilità di scegliere il numero di rate in cui fruire del beneficio. Pertanto, il contribuente che intende avvalersi della detrazione potenziata del 70% (o dell'80%) dovrà **necessariamente ripartire il beneficio in 5 rate**. Resta comunque ferma la possibilità di avvalersi della detrazione del 50% della spesa da ripartire in 10 rate di pari importo ([articolo 16-bis, lett. i\), Tuir](#));
2. anche per gli interventi antisismici **vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati**. Quindi, la detrazione prevista per gli interventi antisismici può essere applicata, ad esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'opera;
3. nel caso di esecuzione sullo stesso edificio di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica, il **limite** di

**96.000 euro** previsto dall'[articolo 16-bis Tuir](#) è **unico** in quanto riferito all'immobile. Ne deriva che per gli **interventi di consolidamento antisismico**, per i quali è possibile fruire della detrazione in cinque anni, **non è possibile fruire di un autonomo limite di spesa**, giacché non rappresentano una nuova categoria di interventi agevolabili ma sono ancorati a quelli della [lettera i\) dell'articolo 16-bis del Tuir](#).



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)